REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
- (2) Il regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2009/2010 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (²) definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1º aprile 2009 al 31 marzo 2010 per tutti gli Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette.
- (4) Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri all'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009

del Consiglio (4), sono state aumentate dell'1 % a decorrere dal 1º aprile 2010, tranne per l'Italia, la cui quota era già aumentata del 5 % dal 1º aprile 2009. Tutti gli Stati membri, salvo Italia e Malta che nella loro quota nazionale non avevano una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell'ambito della loro quota supplementare.

- (5) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1º aprile 2010 al 31 marzo 2011.
- (6) Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1º aprile 2010 al 31 marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2012.

(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.



⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.